



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

*«La cassetta degli attrezzi
del Gestore della crisi OCC
nel Codice della crisi e dell'insolvenza»*

Avv. Francesca Monica Cocco

Milano, 29/09/2022



CERTIFICATO N°
2145 ISO 9001



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 (CCII).

Il CCII abroga tanto la legge fallimentare, quanto la L. n. 3/2012 (legge che ha introdotto, nel nostro ordinamento, la composizione della crisi da sovraindebitamento) e dunque

ad oggi, abbiamo un **codice unico** che tratta la materia concorsuale e liquidatoria sia per i soggetti sopra soglia (c.d. fallibili), sia per i soggetti sotto soglia (c.d. non fallibili).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Nel CCII, gli OCC sono regolati dall'art. 2, comma 1, lett. t) come segue:

*«OCC: organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i **compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento** previsti dal presente codice»,*

nonché dall'art. 65, comma 3:

*«i compiti del **commissario giudiziale** o del **liquidatore** nominati nelle procedure di cui al comma 1 **sono svolti dall'OCC**. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa».*

Sono enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità (L. n. 3/2012)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Tanto la vecchia L. n. 3/2012, quanto il nuovo CCII, non disciplinano compiutamente gli OCC, né il ruolo pratico del Gestore della crisi.

La disciplina degli OCC è contenuta nel D.M. n. 202/2014, “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”, il quale stabilisce l’istituzione di un apposito registro – tenuto presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – di tali enti, destinati *“all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”*.

Altresì, il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 stabilisce **i requisiti e le modalità di iscrizione** da parte degli O.C.C. al predetto registro presso il Ministero della Giustizia, **la formazione dell’elenco degli O.C.C. iscritti** e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione degli O.C.C. dal registro, **gli obblighi dell’O.C.C. e del singolo gestore della crisi**, le loro **responsabilità civili e penali**, nonché la determinazione dei **compensi e dei rimborsi** spese spettanti agli O.C.C., a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

All’interno dei singoli O.C.C., naturalmente, vi è **l’elenco vero e proprio dei gestori della crisi**, ovvero dei professionisti che, sotto il profilo operativo, svolgono le funzioni dell’organismo; professionisti aventi requisiti di professionalità (art. 4, comma 5, D.M. 24 settembre 2014 n. 202) e di onorabilità (art. 4, comma 8, D.M. 24 settembre 2014 n. 202).

Ogni singolo O.C.C. provvede, mediante **regolamento interno** e nel rispetto dei predetti requisiti di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202, alla nomina dei propri gestori della crisi, provvedendo alla relativa iscrizione nel registro ministeriale.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Le procedure di sovraindebitamento si articolano in 2 macrofasi:

- La prima di carattere **stragiudiziale**, dinanzi all'OCC, al fine di ottenere la relazione finale da produrre in Tribunale unitamente alla domanda di accesso alla procedura; fase che inizia con il deposito dell'istanza di nomina del Gestore della crisi presso OCC competente;
- La seconda di carattere **giudiziale**, dinanzi al Tribunale fallimentare competente, secondo l'iter processuale previsto nel CCII.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Attenzione: la terminologia della relazione finale dell'OCC, nel CCII, si è totalmente invertita rispetto alla L. n. 3/2012:

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

La relazione dell'OCC viene nominata, come «Relazione» dall'art. 68, comma 2 (e non più come Relazione particolareggiata)

Liquidazione controllata

La relazione dell'OCC viene nominata, come «Relazione» dall'art. 269, comma 2 (e non più come Relazione particolareggiata)

Concordato minore

La relazione dell'OCC viene nominata come «Relazione particolareggiata» dall'art. 76, comma 2 (e non più come Relazione)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Come vedremo nel dettaglio, il Gestore della crisi OCC è investito, ex lege, di molti adempimenti; tutti, naturalmente, funzionali alla predisposizione della relazione finale, quale ausilio per il Tribunale chiamato a decidere della procedura.

Oltre ai predetti adempimenti espressamente previsti dalla legge, vi è una serie di **attività e di strumenti** che, in base alla prassi invalsa, il Gestore della crisi deve rispettivamente compiere e utilizzare per poter predisporre la relazione finale, in conformità del contenuto imposto dalla legge.

Ecco, dunque, quella che oggi vogliamo chiamare

«la cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC»



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Accettazione dell'incarico e preventivo

L'obiettivo del presente intervento è, dunque, eminentemente pratico, e per ciò adotta una metodologia cronologica e fattuale (prescindendo dalle specificità del caso concreto).

Preliminarmente, il Gestore della crisi deve **accettare l'incarico** ricevuto dal referente in relazione alla pratica del debitore, dichiarando di possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Contestualmente, Il Gestore della crisi **predispone il preventivo** ai sensi del DM n. 202/2014 (alcuni OCC pubblicano sul loro sito file di excel scaricabili ed utilizzabili) e, accettato il preventivo dal debitore, il Gestore inizia a svolgere la propria attività.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Prima di proseguire, con riguardo alla cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC, si sottopongono all'attenzione due temi.

Primo tema

L'operato del Gestore della crisi OCC può davvero strettamente limitarsi ai soli adempimenti espressamente previsti dalla legge? La relazione finale può davvero limitarsi al contenuto tassativo previsto dalle norme? Oppure, nella prassi, il Gestore si ritrova concretamente ad istruire l'intera procedura?

Secondo tema

La prassi invalsa sotto il vigore della L. n. 3/2012 può dirsi ancora attuale, anche dopo l'entrata in vigore del CCII al 15 luglio 2022? Oppure ci sono dei cambiamenti?



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Primo tema

Relativamente al primo tema, è utile qualche **breve considerazione**.

In via del tutto generale, occorre dire che **quasi mai il debitore è in grado, da solo, di fornire le informazioni e i documenti utili per l'istruzione della procedura** ed è per questo che nella stragrande maggioranza dei casi è assistito da un professionista.

A ciò si aggiunge qualche caso in cui lo stesso **professionista** prescelto dal debitore non abbia ancora sufficiente dimestichezza in questo tipo di procedure a carattere concorsuale, e dunque il Gestore della crisi OCC (si rammenta, ente pubblico dotato di indipendenza, con ruolo di ausilio nei confronti del Giudice) si ritrova, giocoforza, a dover sopperire ed a «vestire l'abito» del professionista che assiste il debitore.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Primo tema

Da qui la necessità, per il **Gestore della crisi OCC**, di dover **reperire egli stesso le informazioni e i documenti** che dovrebbero essere presentati dal debitore e che vanno allegati alla Domanda di accesso alla procedura.

Non solo. Oltre alla documentazione di base, vi è da compiere una serie **di verifiche dei presupposti fondamentali di accesso alla procedura**, oltre all'analisi del **tipo di procedura da intraprendere**, tra i vari istituti.

Quanto sopra, esulerebbe dai compiti del Gestore (e alleggerirebbe, dunque, la «cassetta degli attrezzi»).

Pertanto, si pone il tema delicato dei due ruoli e dei rispettivi limiti: Gestore della crisi da un lato e debitore/professionista dall'altro.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Primo tema

È vivace, con l'avvento del CCII, il dibattito sulla necessità o meno dell'assistenza tecnica nelle procedure di sovraindebitamento e conseguente riconducibilità delle spese del professionista, che assiste il debitore, alle spese generali della procedura e prededucibilità delle stesse.

Le formulazioni relative alla presentazione delle domande di accesso, contenute nel CCII, sembrano avallare la possibilità che il debitore, da solo, predisponga e presenti la domanda per tramite del Gestore e segua personalmente l'iter giudiziale.

Inoltre, all'art. 6 CCII, tra i crediti prededucibili, figurano quelli dell'OCC e solamente quelli dei professionisti che assistono il debitore nelle procedure concorsuali maggiori e non quelli dei professionisti che assistono il debitore nelle procedure di sovraindebitamento, con profili di disparità di trattamento.

Tra l'altro, nella relazione illustrativa, all'art. 76, il legislatore ha sancito l'obbligo dell'assistenza tecnica nel concordato minore, e dunque l'assenza della prededucibilità dei crediti del professionista nel concordato minore di cui al citato art. 6 CCII, rende tale incongruenza ancora più perplimente.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Primo tema

Si comprende, dunque, come il tema dei **due ruoli** e dei **rispettivi limiti** del **Gestore della crisi da un lato e del debitore/professionista dall'altro** sia divenuto ancora più urgente con l'entrata in vigore del CCII.

Il Gestore della crisi OCC deve limitarsi al suo ruolo di attestatore e di mero ausilio?

Il debitore (salvo il caso che abbia personalmente gli strumenti) deve avvalersi di assistenza tecnica?



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Primo tema

Con riguardo a questo tema, assai di recente, il Tribunale di Milano (con i provvedimenti dell'11 aprile 2022, del 26 maggio 2022 e del 18 agosto 2022, reperibili in www.dirittodellacrisi.it) ha confermato l'orientamento predominante della necessità dell'assistenza tecnica nelle procedure di sovraindebitamento e conseguente riconducibilità di tali spese alle spese generali della procedura e, come tali, prededucibili, anche in via antergata rispetto al creditore ipotecario.

Tuttavia, questi provvedimenti, sono stati emessi in costanza del vecchio rito sub L. n. 3/2012 e dunque bisognerà vedere se tale orientamento verrà confermato anche nei provvedimenti che saranno emessi con il nuovo rito sub CCII.

Qualora ciò accadesse, senza dubbio verrebbe segnato un **solco decisivo nella ripartizione dei ruoli** e dei compiti del Gestore della crisi da un lato e del debitore/professionista dall'altro.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

La prassi invalsa sotto il vigore della L. n. 3/2012 può dirsi ancora attuale, anche dopo l'entrata in vigore del CCII al 15 luglio 2022? Oppure ci sono dei cambiamenti?

È evidente che le attività e gli strumenti che il Gestore della crisi rispettivamente compie e utilizza per poter predisporre la relazione finale, si basavano sul contenuto imposto dall'abrogata L. n. 3/2012.

Tale contenuto, nel CCII, è cambiato significativamente.

Pertanto occorre chiedersi **in che misura la prassi invalsa sub L. n. 3/2012 possa essere attuale oggi**, con l'entrata in vigore del CCCII al 15 luglio 2022.

E difatti:



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

La nuova Relazione nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68, comma 2, CCII):

«Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura»*

Cosa è cambiato?



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

Dalla Relazione finale del Gestore della crisi OCC nella ristrutturazione dei debiti del consumatore **sono stati espunti:**

- il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9, comma 3 bis, lett. c), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9, comma 3 bis, lett. d), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)
- Il giudizio sulla **probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria** (art. 9, comma 3 bis, lett. e), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)

(mentre la novità del CCII è data dall'indicazione presunta dei costi della procedura).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

Il giudizio della probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, nella relazione per il consumatore, pare espunto.

Ma è davvero così? Forse no, vediamo perché.

L'art. 67, comma 4, CCII, prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché siano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione «*come attestato dall'OCC*».

Da quanto sopra, si deduce che l'OCC debba **comunque formulare un giudizio di convenienza ed una valutazione dell'alternativa liquidatoria**, almeno per quanto riguarda che i crediti muniti di **privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente**.

Non solo.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

L'art. 67, comma 5, CCII stabilisce la possibilità, per il consumatore, di rimborsare alla scadenza convenuta le rate del mutuo ipotecario sull'abitazione principale se egli, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni (quindi è in corrente) oppure se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Norma simile a questa è prevista nel concordato minore, per i mutui con garanzia reale sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa, laddove però l'OCC deve attestare «*che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori*» (art.75, comma 3, CCII).

Tale attestazione non è invece prevista nell'art. 67, comma 5, CCII relativo all'abitazione principale del consumatore.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

E difatti, relativamente all'art. 67, comma 5, CCII relativo all'abitazione principale del consumatore, occorre comunque tenere presente l'art. 70, comma 9, CCII.

Quando un creditore – nel depositare le proprie osservazioni alla proposta ed al piano comunicati dall'OCC – **contesta la convenienza** della proposta, **il giudice omologa** il piano, se ritiene che il credito dell'opponente possa essere **soddisfatto dall'esecuzione del piano**, in misura **non inferiore** all'alternativa liquidatoria (*cram down* generico).

Pertanto, onde evitare che il Giudice, al fine di applicare il predetto *cram down*, chieda un'apposita attestazione in tal senso al Gestore della crisi OCC, si può ipotizzare che, per completezza, nella relazione finale, **il Gestore abbia già attestato** *che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori*, in modo da evitare contestazioni in proposito da parte degli altri creditori.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

La nuova Relazione nella Liquidazione controllata (art. 269, comma 2, CCII):

*«Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla **completezza e l'attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda e che illustri la **situazione economica, patrimoniale e finanziaria**»*

Cosa è cambiato?



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

Dalla Relazione finale del Gestore della crisi OCC nella liquidazione controllata **sono stati espunti:**

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere le proprie obbligazioni (art. 14 ter, comma 3, lett. a), L. n. 3/2012)
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte (art. 14 ter, comma 3, lett. b), L. n. 3/2012)
- il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 14 ter, comma 3, lett. c), L. n. 3/2012)
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 14 ter, comma 3, lett. d), L. n. 3/2012)

(mentre la novità del CCII è data dall'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

La nuova Relazione particolareggiata nel concordato minore (art. 76, comma 2, CCII):

«Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte*
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori*
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria*
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura*
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori*
- g) l'indicazione dei criteri adottati nelle formazioni delle classi, ove previste nella proposta»*

Cosa è cambiato?



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Secondo tema

La Relazione particolareggiata del Gestore della crisi OCC nel concordato minore è **assai diversa** dalla relazione richiesta dal vecchio dettato dell'art. 9, comma 2, L. n. 3/2012 nell'accordo con i creditori (nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII).

Quest'ultima, infatti, **doveva contenere esclusivamente** l'attestazione della fattibilità del piano, l'elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia e l'indicazione della composizione del nucleo familiare, anche se, nella prassi le relazioni sugli accordi con i creditori riportavano, altresì, alcuni dei contenuti richiesti per la relazione del piano del consumatore.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Le verifiche preliminari

Come accennato – salvo che il debitore posseda egli stesso la formazione necessaria o che sia assistito da un professionista della materia – il Gestore della crisi OCC deve giocoforza procedere alle verifiche preliminari, anche se non espressamente richiesto ai fini della predisposizione della relazione finale.

Dapprima, la **competenza territoriale**:

Nel CCII, la competenza territoriale è individuata nel tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), che si presume coincidente, per **l'attività di impresa, con la sede legale** risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; per la **persona fisica non esercente attività di impresa, con la residenza o il domicilio** (e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita); per la **persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività di impresa, con la sede legale** risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale (o, se sconosciuta, secondo quanto previsto per la persona fisica non esercente attività di impresa con riguardo al legale rappresentante), (art. 27, comma 2 e 3, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Il requisito oggettivo

Il requisito oggettivo sussiste quando i soggetti legittimati ad accedere alle procedure di sovraindebitamento si trovino in stato di crisi oppure di insolvenza.

- Per stato di **crisi**, si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (art. 6, comma 1, lett. a), CCII);
- mentre, per stato di **insolvenza** si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 6, comma 1, lett. b), CCII).

L'effettivo stato di crisi o di insolvenza viene motivato in sentenza (Trib. Genova 18 agosto 2022 e 22 agosto 2022).

Lo stato di insolvenza è dirimente solo nel caso di liquidazione promossa da un creditore.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Il requisito soggettivo

Per quanto riguarda il requisito soggettivo del «debitore in stato di sovraindebitamento», occorre fare riferimento all'art. 2, comma 1, CCII (breve esemplificazione + norma di chiusura):

Il sovraindebitamento rappresenta lo stato di crisi o di insolvenza del **consumatore**, del **professionista**, dell'**imprenditore minore**, dell'**imprenditore agricolo** e della **start up innovativa** di cui al D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n. 221/2012 e di ogni altro debitore **non assoggettabile** alla liquidazione giudiziale, ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2, comma 1, lett. c), CCII).

Il **consumatore** è colui, persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (art. 2, comma 1, lett. e), CCII).

L'**impresa minore**, invece, è quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore; 3) un ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000,00 (art. 2, comma 1, lett. d) CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Il requisito soggettivo

Gli strumenti utili per la verifica del requisito soggettivo sono, *inter alia*:

- **Estratto contributivo Inps**
- **Certificato di stipendio rilasciato dal datore di lavoro**
- **CRIF e Centrale rischi Banca d'Italia** (tipologia dei debiti)
- **Visura ad personam presso la Camera di Commercio ed eventuali visure conseguenti**
- **Bilanci e scritture contabili e fiscali**
- **Dichiarazioni dei redditi e cassetto fiscale**
- *Et cetera.*



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Il requisito soggettivo

Nel CCII, l'**assoggettabilità in astratto** è regolata dall'art. 2, comma 1, lett. c), d), e) mentre l'**assoggettamento in concreto** è regolato:

nella liquidazione controllata dall'art. 270, comma 1 (*“in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV”*, ovvero in assenza di domande di accesso agli altri strumenti di regolazione di regolazione della crisi).

Nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c'è questa norma specifica.

Gli strumenti di verifica sono rappresentati dal **certificato della cancelleria fallimentare** del Tribunale competente di assenza di procedure in corso, da richiedere appositamente.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Condizioni soggettive ostative

Ristrutturazione dei debiti del consumatore:

Il consumatore non può accedervi (art. 69, comma 1, CCII):

- se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti oppure
- ha già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte

Nella prassi, ciò si risolve in un'autodichiarazione del debitore di fronte al Gestore della crisi OCC.

È presumibile che possa essere svolta ulteriore indagine presso la **cancelleria del Tribunale** oppure presso il **registro delle imprese**.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Presupposti di ammissibilità

Concordato minore:

La domanda è inammissibile, oltre che per difetto di produzione dei documenti ai sensi degli artt. 75 e 76 CCII (art. 77 CCII):

- se il debitore è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti oppure
- ha già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte oppure
- se non è un'impresa minore, ovvero se è un'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale, poiché supera i limiti dimensionali dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII

Oltre ad eventuale indagine presso la **cancelleria del Tribunale** oppure presso il **registro delle imprese** per l'esdebitazione pregressa, in caso di impresa occorre verificare le dimensioni attraverso i **bilanci** e le **scritture contabili e fiscali**.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Altre verifiche per l'accesso alla procedura

Liquidazione controllata:

Occorre distinguere tra condizioni di accesso alla liquidazione controllate e condizioni di accesso all'esdebitazione (di cui all'art. 280 CCII).

Per le prime, è nota **l'espunzione nell'art. 270. comma 1, CCII della verifica degli atti in frode** quale presupposto per l'apertura della liquidazione controllata, posto che l'art. 274, comma 2, CCII ha inserito la facoltà da parte del Liquidatore, previa autorizzazione del Giudice, di promuovere **l'azione di revocatoria ordinaria** del codice civile (*actio pauliana*), quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Nel caso della liquidazione controllata, dunque, le verifiche da parte del Gestore della crisi OCC del compimento eventuale di atti in frode **non sono richieste**.

N.B.: nel CCII il riferimento alla meritevolezza permane solo per l'esdebitazione della persona fisica incapiente.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Altre verifiche per l'accesso alla procedura

Concordato minore:

La domanda è inammissibile, oltre ai casi prima previsti, «*se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*» (art. 77 CCII).

Gli strumenti utili per la verifica degli atti in frode sono, *inter alia*:

- **elenco degli atti di disposizione** (Agenzia delle Entrate)
- **scritture private o pubbliche**
- **estratti conti correnti** degli ultimi 5 anni



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Altre verifiche per l'accesso alla procedura

Ristrutturazione dei debiti del consumatore:

Il consumatore non può accedere alla procedura, oltre ai casi prima previsti, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art. 69, comma 1, CCII).

Gli strumenti utili per la verifica della sussistenza di colpa grave, mala fede o frode possono essere:

- **elenco degli atti di disposizione** (Agenzia delle Entrate)
- **scritture private o pubbliche**
- **estratti conti correnti** degli ultimi 5 anni
- *et cetera*



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Segue una panoramica degli strumenti utili per la **ricostruzione del passivo e dell'attivo**.

Tali rappresentazioni, come si accennava, dovrebbero pervenire dallo stesso debitore.

Purtuttavia, allorquando siano carenti o non del tutto attendibili, il Gestore della crisi OCC deve attivarsi (salvo pervenire ad una relazione finale negativa).

Con particolare riferimento al passivo, teniamo presente che, nel caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato preventivo, il Gestore deve indicare nella relazione finale «*le cause dell'indebitamento*» e la «*diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*» (artt. 68, comma 2, e 76, comma 2, CCII).

Ciò che **non può prescindere** dalla puntuale ricostruzione del passivo della procedura.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Altresì, la **ricostruzione del passivo e dell'attivo** sono fondamentali per il Gestore della crisi, in quanto egli, in tutte le procedure di sovraindebitamento deve esprimere la «*valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*» (artt. 68, comma 2; 76, comma 2 e 269, comma 2, CCII).

In particolare, nella **ristrutturazione dei debiti del consumatore**, alla domanda si allega:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Invece, nel **concordato minore**, alla domanda si allega:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Nota bene

Nel caso del concordato minore, vista la complessità dei documenti da allegare alla domanda e visto che anche il legislatore del CCII rimarca la **necessità dell'assistenza tecnica**, il Gestore della crisi potrebbe semplicemente **limitarsi alla valutazione**, e non al reperimento degli stessi.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Il primo adempimento ex lege da parte del Gestore della crisi OCC è la c.d. **informativa agli uffici fiscali**.

«L'OCC, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 15 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti»

- art. 68, comma 4, CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore
- art. 76, comma 4, CCII per il concordato minore
- art. 269, comma 3, CCII per la liquidazione controllata (dove, però manca il termine di 15 giorni per la risposta dell'ente).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Nella prassi, l'informativa agli uffici fiscali può già contenere, oltre alla notizia del conferimento dell'incarico al Gestore della crisi OCC, anche la richiesta di precisazione del credito agli enti.

Ciò può essere utile per il reperimento di documenti quali:

- **Certificato unico debiti tributari Agenzia delle Entrate (art. 364 CCII)**
- **Certificato unico debiti contributivi Inps c.d. V.E.R.A. (art. 363 CCII)**
- **Certificato unico debiti per premi assicurativi Inail (art. 363 CCII)**
- **Lista cartelle e avvisi aggiornata Agenzia delle Entrate Riscossione**
- **Estratto dei ruoli (cartella per cartella) Agenzia delle Entrate Riscossione**
- **Dettaglio privilegi e chirografi Agenzia delle Entrate Riscossione**

Le richieste vanno indirizzate anche agli **enti locali** (Regione, Comune di residenza, Comune del domicilio, Comune attività lavorativa, et cetera, almeno degli ultimi 5 anni)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Solitamente, il debitore consegna al Gestore della crisi alcuni **documenti utili alla ricostruzione del passivo ed alla formazione dell'elenco dei creditori** (atti giudiziali, diffide legali di pagamento, comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, comunicazioni di segnalazioni presso banche dati come cattivi pagatori, et cetera).

Tale documentazione, ovviamente, non può ritenersi esaustiva e pertanto, oltre alla ricostruzione della debitoria fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché quella relativa ai tributi locali, è necessario procedere alle **richieste di precisazioni del credito** presso altri soggetti (c.d. circolarizzazioni).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Utilissima base di partenza sono:

- **Centrale Rischi di Banca d'Italia**
- **CRIF**
- **C.A.I. Centrale di allarme interbancaria** (per segnalazioni su assegni bancari, postali e carte di pagamento)
- **Visura protesti**

Da cui possono evincersi altri soggetti, probabili creditori della procedura, cui trasmettere la richiesta di precisazione del credito.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Oltre a quanto precede, è utile il reperimento di:

- **elenco dei rapporti finanziari** presso Agenzia delle Entrate (anche mediante Istanza di accesso ai dati personali ex art. 15 Reg. UE 679/2016 con delega del debitore), al fine di verificare l'esistenza dei rapporti finanziari e bancari degli ultimi 5 anni

Inoltre accedendo, anche tramite Spid del debitore, al sito dell'Inps, è possibile reperire:

- **estratto contributivo Inps**, da cui si evincono le attività lavorative svolte in precedenza



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Gli strumenti utili per la ricostruzione dell'attivo sono, *inter alia*:

- **Visura catastale nazionale fabbricati e terreni**
- **Perizia sugli immobili**
- **PRA Pubblico Registro automobilistico**
- **Dichiarazioni dei redditi**
- **Estratti conti corrente attivi e relative disponibilità liquide**
- **Bilanci**
- **Situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata**
- **Et cetera**

Verifica dei documenti prodotto dal debitore e soprattutto verifica di fattibilità della proposta.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Nella cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC, ritroviamo, inter alia, l'attestazione riguardante il cram down erariale e contributivo.

L'art. 80, comma 3, Il cpv, stabilisce che il giudice omologa il concordato minore – anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie – quando:

- 1) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza;
- 2) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della **specifica relazione dell'OCC**.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Elenco documenti principali

Del Gestore della crisi OCC:

- Carta di identità e codice fiscale (residenza)
- Visura camerale (sede legale)
- Bilanci
- Scritture contabili e fiscali obbligatorie
- Dichiarazioni dei redditi
- Certificato unico debiti tributari Agenzia delle Entrate (art. 364 CCII)
- Certificato unico debiti contributivi Inps c.d. V.E.R.A. (art. 363 CCII)
- Certificato unico debiti per premi assicurativi Inail (art. 363 CCII)
- Lista cartelle e avvisi aggiornata Agenzia delle Entrate Riscossione



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Elenco documenti principali

Del Gestore della crisi OCC

- Estratto dei ruoli (cartella per cartella) Agenzia delle Entrate Riscossione
- Dettaglio privilegi e chirografi Agenzia delle Entrate Riscossione
- Elenco dei rapporti finanziari Agenzia delle Entrate
- Estratto contributivo Inps
- Certificato di stipendio rilasciato dal datore di lavoro
- CRIF
- Centrale Rischi di banca d'Italia
- C.A.I. Centrale di allarme interbancaria



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Elenco documenti principali

Del Gestore della crisi OCC

- Certificato cancelleria fallimentare
- Certificato cancelleria esecuzioni mobiliari ed immobiliari
- Atti di disposizione del debitore
- Atti di straordinaria amministrazione
- Visure catastali e ipotecarie
- Perizie sugli immobili e PRA
- Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio persona fisica



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Elenco documenti principali

Del Gestore della crisi OCC

- Buste paga
- Copia integrale di tutti i contratti di acquisto (case, terreni, aziende, etc)
- Copia integrale di tutti gli atti di vendita (case, terreni, aziende, etc)
- Copia integrale di atti di acquisto licenze
- Copia integrale dei mutui con piano di ammortamento
- Copia integrale contratti di finanziamento con piano di ammortamento



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Elenco documenti principali

Del Gestore della crisi OCC

- Tutti gli atti relativi alle procedure esecutive
- Tutti gli atti relativi a cause in corso
- Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia

Spese di sussistenza:

- Copia eventuale contratto di locazione
- Copia eventuale contratto di mutuo con piano di ammortamento
- Copia di una TARI
- Ultimo consuntivo (NON preventivo) spese condominiali



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La cassetta degli attrezzi del Gestore della crisi OCC

Elenco documenti principali

Del Gestore della crisi OCC

- Ultime 3 bollette gas
- Ultime 3 bollette energia elettrica
- Ultime 3 bollette telefono casa
- Ultime 3 bollette wifi casa
- Bollo auto
- RCA auto
- Copia di eventuali polizze di assicurazione a suo nome
- Eventuali altre spese di casa con documento
- Eventuali altre spese personali con documento



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



Grazie per l'attenzione.
Avv. Francesca Monica Cocco